

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Incontro di studi sul tema:

“Prova dichiarativa: meccanismi di ricordo, tecniche di escussione e criteri di valutazione” ROMA 19/21 Settembre 2011

Relazione sul tema:

“I criteri di valutazione della prova dichiarativa”.

1- La valutazione delle dichiarazioni del testimone disinteressato e del soggetto “coinvolto nel fatto”.

Il c.p.p. non stabilisce regole differenti per la valutazione della testimonianza del teste disinteressato rispetto a quello coinvolto nel fatto (sempre che di teste “puro” si tratti e tralasciando per il momento l’esame delle dichiarazioni delle altre figure di “dichiarante”) e si limita, invece a stabilire una generale capacità di testimoniare in capo a “ogni persona” (art. 196). La differente modulazione dell’apprezzamento probatorio è pertanto il frutto dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

Si può individuare tutta una “scala” di soggetti che possono testimoniare aventi un rapporto diverso con le parti e/o col fatto: da quello maggiormente disinteressato (teste estraneo ai fatti, che non conosce le parti e non ha con queste particolari rapporti di amicizia o inimicizia, che occasionalmente ha appreso o è comunque a conoscenza di fatti rilevanti nel processo) a quello maggiormente “interessato” o “coinvolto” (la persona offesa denunciante o querelante che ha motivo di astio nei confronti dell’imputato e che avanza pretese economiche nei suoi confronti in quanto costituitasi parte civile), passando attraverso caratterizzazioni “intermedie” (persona offesa non denunciante o querelante; persona offesa non costituita parte civile; teste amico o parente di una delle parti che magari sia intervenuto nel contesto dell’azione criminosa per difendere taluno o evitare l’evento o soccorrere un ferito, ecc.).

Di regola più il teste è disinteressato, maggiormente è elevato il grado della sua attendibilità e viceversa; ma, potendo ovviamente sussistere eccezioni, la valutazione delle sue dichiarazioni deve sempre e comunque essere improntata ad un atteggiamento critico e ad un esame rigoroso e approfondito. L’elaborazione giurisprudenziale al riguardo pare essersi sviluppata sulla linea delle consuete regole di prudenza nella valutazione della prova.

Così si è consolidato il principio che la deposizione della persona offesa dal reato possa essere assunta anche da sola quale unica fonte di prova, pur non essendo equiparabile a quella del teste estraneo ai fatti ed alle parti, ma in tal caso essa deve essere sottoposta ad un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva e di verifica dell’insussistenza di situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità, mentre non è richiesta la verifica di ricontri esterni (non si applica il regime di cui ai commi 3 e 4 dell’art.

192 c.p.p.) alle dichiarazioni (tra le tante, Cassaz. Sez. 3, 27/3/2003 N°22848, Assenza; sez. 1, 24/6/2010 N°29372, Stefanini) e sempre che la relativa valutazione sia sorretta da adeguata motivazione sui criteri adottati ed i risultati acquisiti (art. 192 c.1 c.p.p.) (Cassaz. Sez. 6, 14/4/2008 N°27322, De Ritis).

Peraltro, laddove la persona offesa sia anche costituita parte civile e sia perciò portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello della deposizione del teste disinteressato e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi di prova acquisiti (Cassaz. Stefanini, cit.).

I criteri di cui sopra valgono esclusivamente in caso di persona offesa che sia e venga esaminata in qualità di testimone; qualora nei confronti della stessa penda procedimento per un reato commesso nelle stesse circostanze di tempo e luogo ai danni dell'imputato, la p.o. dovrà essere esaminata con le garanzie riconosciute al testimone assistito (art. 197 bis c.p.p.) e la valutazione delle sue dichiarazioni improntata al criterio di cui all'art. 192 comma 3; in caso contrario tali dichiarazioni saranno inutilizzabili (Cassaz. Sez. 5, 28/10/2010 N°1898, Micheli Clavier).

Com'è noto, recentemente la S.C. a S.U. ha stabilito peraltro che, qualora la posizione processuale del soggetto che sia stato sottoposto ad indagini sia poi stata archiviata, la veste nella quale dovrà essere esaminato il medesimo è quella del testimone (**Cassaz. S.U., 17/12/2009 N°12067, De Simone**, dove è ulteriormente precisato che la veste dell'esaminando sarà quella del soggetto di cui all'art. 210 c.6 fino a sentenza irrevocabile e dopo tale sentenza quella di cui all'art. 197 bis, a meno che non si tratti di assoluzione per non avere commesso il fatto, nel qual caso sarà teste puro secondo Corte Cost. 381/2006).

Secondo una regola comune alla valutazione della prova dichiarativa, è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa dal reato (c.d. principio di scindibilità) secondo la quale l'eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto a meno che tra esse esista interferenza logica o fattuale ovvero l' inattendibilità sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante (Cassaz. Sez. 6 20/12/2010 N°3015, Farruggio).

Com'è evidente nella materia in esame assai alto deve essere il livello di sensibilità nella valutazione della prova da parte del giudice, che deve essere sempre in grado di apprezzare la sfumatura delle posizioni, formale e sostanziale, del dichiarante e deve dare costantemente atto, in modo adeguato, del buon governo effettuato del suo libero convincimento, attraverso un' approfondita motivazione del procedimento decisionale seguito; in particolare la S.C. ha sottolineato come sia un preciso onere del giudice dare conto

con adeguata motivazione delle ragioni che lo hanno indotto alla c.d. valutazione frazionata (Cassaz., Farruggio, cit.).

Le dichiarazioni testimoniali, comunque, purché intrinsecamente attendibili e compatibili con le altre risultanze probatorie, in assenza di specifici elementi idonei a giustificare il sospetto di falsità, sono assistite da una presunzione di veridicità (Cassaz. Sez. 2, 28/2/2007 N°16627, Calderone).

2- La verifica dell'attendibilità del chiamante in correità o in reità: credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontri individualizzanti.

Se per il positivo apprezzamento delle dichiarazioni testimoniali non è richiesta –oltre alla valutazione di credibilità ed attendibilità- la sussistenza di elementi confermativi di prova esterni alla dichiarazione, l'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. detta la regola opposta per quanto si riferisce alle dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato e dalla persona imputata in procedimento connesso o di reato collegato.

Tali norme disciplinano la valutazione della c.d. chiamata in reità o correità, stabilendo che le dichiarazioni del coimputato e dell' imputato in procedimento connesso o di reato collegato **sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità**.

La norma impone una cautela particolare al giudice nella valutazione di queste dichiarazioni, sul presupposto che le stesse, non essendo disinteressate per il particolare vincolo sussistente tra gli imputati, o tra essi e il dichiarante, o tra questi ed il fatto oggetto di prova, debbano essere vagliate con più rigore e non possano avere, da sole, la forza di provare i fatti dichiarati.

Per questo se ne impone l'esame unitario con altri elementi di prova, i cosiddetti riscontri, che valgano a confermarne l'attendibilità.

Anni di copiosa giurisprudenza al riguardo hanno consentito l'affermazione di alcuni principi in materia che, in estrema sintesi, possono essere così richiamati.

Alla storica sentenza a S.U. Marino (21/10/1992 N°1653) si deve la tripartizione del procedimento valutativo in questione, poi via via confermata e ribadita da altre pronunce (Cassaz. Sez.2, 12/2/2002 N°15756, Contrada; 21/12/2004 N°2350, Papalia): il **primo** momento è caratterizzato dalla valutazione della credibilità del dichiarante, operazione da effettuarsi con riferimento alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, alla sua storia, ai suoi rapporti con i chiamati in reità o correità, alla genesì, remota e prossima, della sua risoluzione alla confessione ed all' accusa dei coautori e complici; il **secondo** momento valutativo è incentrato sulla verifica dell'intrinseca consistenza e sulle caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante alla luce dei criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità, dell'autonomia; **infine** debbono essere individuati ed esaminati i riscontri esterni, elementi di prova diversi dalla

chiamata, confermativi dell'attendibilità delle dichiarazioni. L'esame del giudice deve essere effettuato proprio **secondo l'ordine logico appena indicato** perché non è consentito operare una valutazione unitaria della chiamata in correità con i suddetti altri elementi di prova se le dichiarazioni in questione non abbiano superato positivamente il vaglio della credibilità e dell'intrinseca attendibilità. **In presenza di tutti questi requisiti** (e solo in tal caso) la chiamata di correo assurge al valore di **prova diretta** contro l'accusato.

L'impostazione metodologica appena descritta esclude che possa farsi luogo ad una sorta di pericoloso bilanciamento, supplendo alla carenza di attendibilità intrinseca con i riscontri o viceversa, anche se non è mancata qualche pronuncia "possibilista" che, ad esempio, ha parlato di peso degli "altri elementi di prova" che dovrebbe essere "inversamente proporzionale rispetto all'intrinseca attendibilità della chiamata" (Cassaz. Sez.1, 11/7/2003 N°35508, Murina). Tale affermazione pare potersi condividere solo allorché l'attendibilità intrinseca della chiamata da un lato e i riscontri dall'altro contengano in sé quel *minimum* che vale a superare per essi il vaglio sopra delineato.

Per quanto afferisce alla credibilità del dichiarante occorre innanzitutto chiarire che i motivi, eventualmente opportunistici, per i quali il dichiarante abbia inteso confessare ed accusare, legati ai c.d. benefici premiali, non sono in alcun modo in grado, di per sé, di sminuire o screditare la sua credibilità: questa deve essere valutata secondo i criteri generali perché non esistono regole che stabiliscono valenze differenti in relazione ai motivi "pratici" che abbiano indotto un certo soggetto a collaborare (Cassaz. Sez.1 12/3/1998 N°5270, Di Martino; Sez. 2 8/10/2010 N°39241, Montesarchio). Neppure può costituire pregiudizio, al riguardo, una personalità criminale particolarmente spiccata, o la posizione di grande responsabilità –ad esempio- all'interno di un'organizzazione criminale, rivestita dal dichiarante: al contrario, lo spessore e l'importanza criminale del dichiarante può dare adeguata spiegazione del grado di conoscenza dei singoli episodi criminosi commessi dai chiamati e del numero dei fatti raccontati e delle persone coinvolte dalle dichiarazioni, cosicché il giudice non deve farsi influenzare negativamente da tale tipo di personalità ma solo condurre con il dovuto rigore il vaglio della credibilità secondo i consueti criteri generali.

Un caso particolarmente delicato sotto il profilo dell'apprezzamento della credibilità del dichiarante è relativo alle dichiarazioni "de relato" (chiamata non per conoscenza diretta ma per notizie avute da altri).

Orbene innanzi tutto è stato chiarito che alla consueta valutazione di credibilità del dichiarante, in tali casi occorre sottoporre alla stessa valutazione anche la fonte originaria delle dichiarazioni accusatorie (Cassaz. Sez. U 30/10/2003 N°45276, Andreotti); in secondo luogo occorre tenere distinte le informazioni che il dichiarante abbia acquisito –qualora appartenente ad

un'organizzazione criminale- in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di tale sodalizio, dalle ordinarie dichiarazioni “*de relato*”; queste ultime saranno utilizzabili solo con la particolare procedura di cui all'art. 195 c.p.p. e la loro valutazione dipenderà anche dall'esito dell'eventuale esame delle fonti originarie; le prime, invece, si sottraggono generalmente a tale procedura e verifica (conoscenza comune senza una vera e propria fonte identificata) e saranno da considerarsi meno affidabili e con scarso rilievo probatorio autonomo; nondimeno le stesse possono acquisire maggiore valenza probatoria qualora sussistano validi elementi di verifica del fatto che la notizia riferita costituisse effettivamente oggetto del patrimonio conoscitivo comune del sodalizio criminoso, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti ai fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti per ogni dichiarazione di questo tipo (Cassaz. Sez.I, 26/1/2006 N°11097, Termini). E' poi generalmente acquisito il principio che la chiamata “de relato” non possa essere riscontrata da altra chiamata “de relato”, proprio per l' esigenza di particolare rigore nel verificare la fondatezza della notizia, non ottenibile con elemento di analoga natura, cosicché essa può essere apprezzata solo se riscontrata da elementi estrinseci, obiettivi ed individualizzanti (Cassaz. Sez.5, 9/7/2010 N°37239, Canale).

La chiamata “*de relato*” può essere invece riscontrata da altra chiamata “diretta” purché convergente nella cosiddetta “convergenza del molteplice” (vedi oltre).

La chiamata in correità è, in prima battuta, assistita da maggiore credibilità rispetto alla chiamata in reità, perché il fatto che il chiamante nel rivolgere accuse a terzi confessi anche la propria partecipazione al delitto costituisce un punto di partenza più rassicurante. Tale assunto risulta ancor più valido nei non infrequenti casi nei quali il dichiarante non rivestisse, al momento delle dichiarazioni, la qualità di imputato del delitto in questione e neppure fosse sottoposto ad indagini per il medesimo; in tal caso, infatti, solo le sue dichiarazioni confessorie consentono, se del caso, di procedere penalmente nei suoi confronti e ciò da un lato conferisce alle sue dichiarazioni una prima componente di genuinità; dall'altro porta tendenzialmente ad escludere intenti calunniosi nei confronti del chiamato perché difficilmente uno scopo di questo genere sarà perseguito anche a costo di subire personalmente una condanna penale: in altre parole nel caso di chiamata in reità il chiamante non rischia nulla in proprio, nel caso di chiamata in correità, la stessa è anche una confessione sulla quale potrà essere fondata la condanna del chiamante. Ovviamente le considerazioni che precedono hanno solo valenza tendenziale e logica e ben possono trovare smentita ad una rigorosa valutazione del caso concreto che deve essere sempre immancabilmente compiuta.

Quanto all'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, la relativa verifica può anche portare ad esiti differenziati senza che per ciò sia compromessa complessivamente tale qualità: come si è accennato è generalmente accettato il principio della c.d. valutazione frazionata del complesso delle dichiarazioni, purché la riconosciuta inattendibilità di alcune di esse non dipenda dall'accertata falsità delle medesime: in questo caso, infatti, il giudice deve escludere la stessa generale credibilità soggettiva del dichiarante e a meno che non sia provata una ragione specifica per la quale il dichiarante sia stato indotto a rendere una singola falsa propalazione (Cassaz. Sez. 5, 15/7/2008 N°37327, Palo). In tale sentenza la S.C. ha preso in considerazione il caso di alcune dichiarazioni ritenute attendibili e riscontrate dalla Corte di merito ed altre, provenienti dalla medesima persona ma riferite "de relato", che non erano state considerate attendibili in quanto non erano state confortate da elementi estrinseci che corroborassero la fonte indiretta. Analogo ragionamento potrebbe farsi allorché alcuni dei fatti riferiti appaiano semplicemente illogici e non riscontrati, ma non manifestamente falsi, e come tali ritenuti dal giudice non provati.

La valutazione "frazionata" opera in entrambi i sensi: la S.C. ha infatti da tempo affermato che la credibilità accertata per una parte dell' accusa non può significare in modo automatico attendibilità dell'intera narrazione.

Se le dichiarazioni sono complesse, oggetto della valutazione sarà la dichiarazione globale relativamente al singolo episodio criminoso raccontato e non ciascuno dei punti riferiti. Dunque per stabilire l'attendibilità di una dichiarazione concernente più chiamate tra loro strettamente collegate, si può tener conto anche solo di alcuni aspetti significativi di essa cosicché, una volta effettuata l'operazione con esito positivo su questi ultimi, il giudice può legittimamente riconoscere valore probatorio a tutta la dichiarazione e non solo a quella specificamente riscontrata (Cassaz. Sez. 6, 12/10/2010, N°42705, Salvo). In tale sentenza la S.C. in un caso di omicidio commesso da soggetti che avevano sottratto un'auto per commettere il delitto, ha avallato la valutazione del giudice di merito che aveva valorizzato la circostanza che fosse stato effettivamente provato il furto dell'auto, che la descrizione di un proiettile utilizzato per l'azione di fuoco trovasse corrispondenza con l'esito di una perizia balistica, anche se il dichiarante aveva errato sulla lunghezza della canna dell'arma da fuoco utilizzata, ed anche se, nonostante il fatto che un colpo fosse stato effettivamente sparato dalla distanza di un metro e attraverso un finestrino, il dichiarante aveva ommesso di precisare che sul corpo della vittima era ricaduta una gran massa di vetri infranti dell'auto.

La precisione delle dichiarazioni costituisce indubbiamente un sintomo di attendibilità intrinseca anche se, al contrario, l'imprecisione non deve essere considerata per certo un sintomo di mendacio; tale caratteristica del racconto, infatti, dipende evidentemente dal livello culturale del dichiarante,

dalla sua memoria, dalle sue capacità espressive e non solo dal fatto che si tratti di dichiarazioni veridiche o mendaci.

Anche la reiterazione costante delle stesse dichiarazioni può costituire sintomo di veridicità ed attendibilità, in quanto normalmente la costanza del racconto rassicura sull'effettivo vissuto del dichiarante; i racconti, reiterati nel tempo, non debbono peraltro essere necessariamente sempre perfettamente sovrapponibili, bastando che venga confermato ogni volta il nucleo centrale ed essenziale del racconto; sarebbe viceversa sospetto un racconto minuziosamente e meticolosamente riproposto ogni volta in modo identico, in quanto ciò costituirebbe indizio di scarsa spontaneità e di “studio a tavolino” della versione dei fatti prima, e studio a memoria delle dichiarazioni rese a verbale, poi.

Quanto ai riscontri, occorre innanzitutto sottolineare che la sussistenza degli stessi e la loro verifica da parte degli inquirenti non dipende certamente dalla volontà né dall'attendibilità del dichiarante.

La sussistenza di riscontri può essere un fatto casuale ed occasionale, dunque non dipendente da volontà ed intenzione del dichiarante; talvolta può essere persino impossibile la verifica del riscontro senza che ciò sia in alcun modo ascrivibile alla condotta del dichiarante. Si pensi al dialogo avvenuto tra due persone in assenza di altri, non intercettato e registrato; al viaggio in nave avvenuto molti anni prima per il quale non sia più possibile l'accertamento sulla effettiva esistenza della tratta o acquisibile copia dei biglietti di viaggio; conversazioni telefoniche che dato il tempo trascorso non risultino più da tabulati utilmente acquisibili ecc.

Ovviamente, se la mancaza del riscontro, dunque, è un fatto neutro, che tutt'al più non consente di ritenere provato un fatto o una circostanza dichiarati, senza peraltro portare a ritenerli falsi o inesistenti, il riscontro negativo ha tutt'altra valenza probatoria. Esso denota in linea di massima il mendacio, dunque la sicura inattendibilità della relativa dichiarazione.

Circa la natura del riscontro, la norma prevede che si tratti di “*altri elementi di prova*” che confermino l'attendibilità della dichiarazione; nonostante la dizione letterale, essi non devono essere altre prove piene, perché altrimenti non sarebbe necessario ricorrere alla dichiarazione, ed è sufficiente viceversa che sia un elemento di conforto, di conferma, di riscontro, appunto, della dichiarazione stessa; esso può essere di qualunque natura, compresa quella dichiarativa, cosicché il riscontro ad una certa dichiarazione può venire anche da altra dichiarazione, di un teste o di altro imputato o coimputato; in tal caso si dice che le dichiarazioni, se attendibili, sono idonee a fornirsi reciproco riscontro, anche se si riferiscano a distinti frammenti dell'attività criminosa raccontata e sempre che colleghino l'imputato o l'indagato al fatto (c.d. riscontro individualizzante) (Cassaz. Sez. 1, 10/10/2007 N°40237, Cacisi); le varie chiamate in tal caso si dice che concorrano a formare la c.d. “convergenza del molteplice” a patto che sia sufficiente-

mente dimostrato che si tratti di chiamate indipendenti, convergenti e specifiche e non reciprocamente condizionate (Cassaz. Sez. 2, 4/3/2008 N°13473, Lucchese; Sez. 1, 23/6/2010 N°31695, Calabresi).

La dichiarazione accusatoria può ovviamente essere riscontrata dal contenuto di conversazioni intercettate; a proposito di queste ultime è da notare che anche allorché il contenuto di un'intercettazione si risolve in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata ad esempio quale concorrente nel reato commesso dichiaratamente anche da uno degli interlocutori, l'intercettazione non è equiparabile alla chiamata in correità e pertanto non è soggetta alla disciplina probatoria di cui all'art. 192 comma 3 c.p.p., pur dovendo essere il relativo contenuto attentamente interpretato sul piano logico e valutato sul piano probatorio da parte del giudice (Cassaz. Sez.5, 26/3/2010 N°21878, Cavallaro). La ragione è evidente: le dichiarazioni formalmente rese nell'ambito di un procedimento penale hanno la disciplina e la valenza che il legislatore ha voluto loro attribuire come sopra indicate; le dichiarazioni che spontaneamente il soggetto renda, non sapendo di essere intercettato e al di fuori dell'ambito del procedimento penale hanno tutt'altra natura e non sarebbe plausibile assegnare alle stesse la disciplina di cui sopra; esse dovranno essere rigorosamente sottoposte al vaglio di credibilità ed attendibilità (anche perché non assistite dall'impegno a dire il vero che precede la dichiarazione testimoniale) ma, superato quello, non dovranno essere ulteriormente riscontrate per poter essere utilizzate.

Nell'ambito del delitto di associazione per delinquere costituisce principio consolidato quello secondo il quale, quand'anche si tratti di soggetto che abbia rivestito un ruolo dirigenziale nell'ambito della stessa, ciò non può costituire automaticamente prova della sua partecipazione ai delitti fine commessi nell'ambito dell'associazione; ciò non di meno qualche pronuncia della S.C. ha stabilito che qualora un soggetto di tal genere sia oggetto di dichiarazioni accusatorie riguardanti fatti di reato-fine, la comprovata appartenenza del soggetto accusato al sodalizio criminoso in questione in posizione gerarchicamente dominante può costituire elemento di riscontro alla chiamata in reità o correità, a condizione che tale ruolo sia accertato in modo autonomo e per altre vie (Cassaz. Sez. 1, 30/3/2004 N°17886, Vollaro).

In taluni casi particolari, la S.C. ha attribuito una valenza per così dire limitata "circolare" al riscontro, valenza che è ordinariamente esclusa; allorché il chiamante in correità renda dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro esterno per alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti, o di alcuni di essi, e l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico o continuativo (Cas-

saz. Sez. 6, 24/9/2010 N°41352, Contini); in tale sentenza la S.C. ha preso in considerazione il ricorrente caso di imputati di una serie di reati di cui all'art. 73 DPR 309/1990 consistiti in diverse operazioni ripetute nel tempo con modalità pressoché identiche, condividendo il principio richiamato dalla Corte di merito secondo il quale il riscontro alla chiamata può anche essere di natura logica:

“Non appare censurabile sul punto neppure l'ulteriore considerazione della Corte laddove afferma che gli elementi di riscontro possono essere anche di carattere logico e che, quando il collaborante renda una dichiarazione concernente una pluralità di fatti commessi dagli stessi soggetti ripetuti nel tempo, l'elemento di riscontro su un fatto fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria anche sugli altri ove vi siano ragioni che suffraghino tale giudizio e impongano una valutazione unitaria delle accuse, come nel caso di specie in cui si configurano identica natura dei fatti, identità dei protagonisti e l'inserirsi i fatti in un rapporto continuativo. Elemento importante a tale riguardo è giustamente ritenuto dalla Corte la dotazione di una notevole imponente attrezzatura per il confezionamento della cocaina (pressa meccanica di dimensioni e peso che non consentivano a una sola persona di spostarla), tale da non ritenere che i correi l'utilizzassero per un fatto episodico ma fosse utilizzata anche per analoghe condotte”.

Una delle caratteristiche essenziali del riscontro, secondo costante giurisprudenza, è che esso non deve essere generico ma deve invece essere **individualizzante**, deve cioè riferirsi specificamente al fatto dichiarato e alla persona interessata dalla dichiarazione e mettere in relazione il fatto narrato e la persona chiamata. La S.C. nella citata sentenza a S.U, Andreotti, ha chiarito che i “*..riscontri esterni alla chiamata devono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere...*” (più di recente, Cassaz., Sez. 3, 10/12/2009 N°3255, Genna).

Per fare qualche *esempio*, la comprovata conoscenza del chiamato, da parte del chiamante, può costituire un generico elemento di attendibilità, nel senso che il dichiarante ben può essere a conoscenza di fatti e circostanze relativi a persona conosciuta, ma non potrà mai essere considerato riscontro esterno ad alcuna dichiarazione relativa all'attribuzione al chiamato di un fatto specifico; viceversa, i dati emergenti dai tabulati telefonici relativi a conversazioni intercorse mediante apparecchi di telefonia mobile in uso a soggetti chiamati in correità ben possono costituire elemento di riscontro esterno individualizzante alle dichiarazioni accusatorie del chiamante, in assenza di plausibili spiegazioni alternative dei contatti avuti tra essi, in luoghi e momenti significativi ai fini dell'accertamento del reato (Cassaz. Sez. 1, 24/6/2009 N°29383, Sergi).

3- La specificità della verifica in relazione alle diverse fasi del procedimento.

Sino alla “costituzionalizzazione” del “giusto processo” con la modifica dell’art. 111 Cost. e l’entrata in vigore della L.63/2001 la giurisprudenza si era a lungo divisa sull’applicabilità del disposto di cui all’art. 192 comma 3 c.p.p. anche alla fase cautelare in relazione all’adozione di misure cautelari ed alla valutazione dei “gravi indizi di colpevolezza”. In sostanza, secondo un certo orientamento, la chiamata in reità o correità, per assurgere a grave indizio valido ai fini dell’emissione di un provvedimento cautelare doveva essere non solo intrinsecamente attendibile ma anche “vestita” e cioè riscontrata; secondo altro indirizzo tale canone di valutazione era applicabile solo a dibattimento e comunque per ritenere la chiamata una prova valida al fine dell’accertamento di responsabilità del chiamato.

La S.C., a S.U., aveva risolto il conflitto escludendo che la norma in esame trovasse applicazione in sede cautelare (Cassaz. S.U. 21/4/1995 N°11, Costantino), limitandosi a richiedere, sempre oltre all’attendibilità intrinseca, la sussistenza, per i fini indicati, di riscontri esterni alla chiamata, ancorché non individualizzanti.

Con l’entrata in vigore della L.63/2001 il legislatore, introducendo il comma 1 bis all’art. 273 c.p.p. (“*Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192 commi 3 e 4...*”), ha voluto, in applicazione del diritto di difesa e del principio di non colpevolezza anche nell’ambito del procedimento *de libertate*, risolvere i contrasti che si erano verificati in giurisprudenza al riguardo.

Nonostante la chiarezza della norma, peraltro, i contrasti nell’immediatezza non sono stati interamente risolti. Così anche dopo l’introduzione del comma 1 bis dell’art. 273 c.p.p. in diverse pronunce della S.C. si era ritenuto che il principio introdotto da tale norma dovesse essere inteso come la statuizione della necessità dei riscontri esterni, ma senza che gli stessi dovessero avere quel livello di individualizzazione occorrente per la formazione della prova nel giudizio di merito; in caso contrario si sarebbe, appunto, vanificata la distinzione tra la nozione di prova ai fini del giudizio di responsabilità penale e indizio grave, necessario ai fini cautelari (tra le tante, Cassaz. 21/10/2002, CED 222665; 11/7/2003, CED 226191).

Sono allora intervenute le SS.UU. che, nel ribadire la necessità, anche in fase cautelare, oltre che dell’attendibilità intrinseca, anche della presenza di riscontri individualizzati alla chiamata di reità o correità al fine di individuare gravi indizi di colpevolezza, ha precisato che la relativa verifica va effettuata “*ferma restando la diversità dell’oggetto della delibazione cautelare, preordinata ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato*” (Cassaz. S.U. 30/5/2006 N°36267, Spennato; più di recente, Sez. 1, 2/3/2010 N° 11058, Abbruzzese).

Sempre nella fase delle indagini preliminari, sono utilizzabili per l'adozione di misure cautelari le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della collaborazione davanti al giudice del dibattimento di un diverso processo, anche se in assenza del difensore della persona nei cui confronti viene adottata la misura (tra le tante, Cassaz. S.U. 25/9/2008 N°1150, Correnti).

A proposito di tali dichiarazioni si deve rammentare che nel giudizio di merito esse sono inutilizzabili se rese fuori termine al P.M. o alla P.G., cioè fuori dal contraddittorio, mentre sono pienamente utilizzabili se rese a dibattimento (Cassaz. Sez. 6, 22/1/2008 N°27040, Aparo); la limitazione temporale sanzionata con l'inutilizzabilità, inoltre, non si applica a quelle dichiarazioni rese agli inquirenti come precisazione ed integrazione sollecitate dagli stessi inquirenti e sempre che non conducano ad individuare episodi delittuosi nuovi o diversi e ulteriori rispetto a quelli riferiti nei termini (Cassaz. Sez. 1, 3/2/2011 N°9070, Bidognetti).

Ovviamente la tardività della dichiarazione non deve pregiudicare l'attività di verifica dei riscontri con le modalità fin qui indicate anche per la fase cautelare.

Per quanto attiene al giudizio abbreviato, occorre innanzitutto osservare che non è dettata alcuna regola derogatoria rispetto a quella dell'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p., in riferimento alla valutazione della chiamata in reità o correttezza, per tale rito speciale; dunque, non essendovi una diversa regola di giudizio al riguardo, la chiamata dovrà essere valutata per la sua credibilità, per la sua attendibilità intrinseca, quindi sottoposta al rigido vaglio dei riscontri esterni individualizzanti, non diversamente di quanto è tenuto a fare il giudice del dibattimento.

La chiamata in reità o correttezza verbalizzata sarà pertanto pienamente utilizzabile nell'ambito del giudizio abbreviato e sottoposta alla regola di valutazione appena richiamata; peraltro, qualora la richiesta di rito abbreviato sia subordinata all'audizione del chiamante e costui nel giudizio abbreviato si sia avvalso della facoltà di non rispondere, tale circostanza non farà venir meno l'utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente da lui rese nel corso delle indagini preliminari, in quanto la richiesta di giudizio abbreviato –anche se condizionata– contiene implicitamente l'accettazione dell'utilizzo degli atti legittimamente acquisiti e contenuti nel fascicolo del P.M. nonché l'assunzione del rischio dell'esito negativo dell'interrogatorio richiesto, che può anche dipendere dall'esercizio –perfettamente prevedibile per il richiedente– di una facoltà riconosciuta dalla legge (Cassaz. Sez. 1, 24/10/2002 N°41099, Liga).

Sempre nel giudizio abbreviato è formalmente utilizzabile il verbale delle dichiarazioni rese “de relato” dal collaboratore di giustizia nel quale sia stata oscurata l'indicazione delle fonti delle informazioni riferite, ma in tal ca-

so le dichiarazioni devono essere considerate alla stregua di indizi, a ridotta idoneità inferenziale, ai quali può riconoscersi capacità dimostrativa soltanto nella misura in cui si inseriscano in un quadro probatorio univoco che, complessivamente considerato, consenta di escludere anche la loro falsificazione (Cassaz. Sez. 1, 24/3/2009 N°29770, Vernengo).

Claudio Gatti